

Capitolo 2

La responsabilità da immissioni rumorose

CARLO POLI

2.1. L'esegesi dell'art. 844 c.c.

La norma fondamentale in materia di immissioni è l'art. 844 c.c.

È una norma particolare, sotto diversi profili, addirittura anomala, e proprio in questa anomalia risiede la sua *ratio*.

Val la pena rileggerla perché è una norma complessa.

"Immissioni – il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Esaminiamo la norma in modo analitico.

a) "il proprietario di un fondo non può impedire".

Il legislatore non dice "deve" subire, ma usa la forma attenuata "non può impedire", che altri tengano un determinato comportamento fastidioso, se ritenuto legittimo.

Vedremo poi chi deve stabilire se un comportamento fastidioso è legittimo o meno.

b) "immissioni che non superano la normale tollerabilità".

Quindi, *a contrario*, le immissioni intollerabili possono essere impedito.

Ma qual è il parametro per distinguere ciò che è tollerabile da ciò che è intollerabile?

Come è stato acutamente osservato la tollerabilità dell'uomo medio semplicemente non esiste¹.

La tolleranza ai rumori e alle altre immissioni varia da persona a persona.

Varia, in particolare, a seconda delle condizioni fisiche e psichiche, alle abitudini di vita, alla professione (la sensibilità di un musicista sarà diversa da quella di un addetto ad una macchina rumorosa).

Allora, forse, la norma deve essere interpretata nel senso che non si deve prendere in considerazione come valore di raffronto il silenzio assoluto, ma il rumore e le immissioni che derivano dalla normale convivenza di un insieme di soggetti su un medesimo territorio.

Se è così, la norma indica, come valore di riferimento, quello della solidarietà e convivenza pacifica dei cittadini.

Solidarietà che, naturalmente, deve essere biunivoca tra il soggetto attivo delle immissioni e il soggetto passivo².

c) "...avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

¹ A. CONVERSO, *L'immissione di rumore intollerabile*, in www.acustica.it/documenti/immissione%20intollerabile.pdf. In generale, sulla disciplina delle immissioni vedi G. D'ANGELO, *L'art. 844 e il diritto alla salute*, in U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Giuffrè, 1978; G. BARCELLONA, *Interessi diffusi, diritto alla salute e danno ambientale: esperienze e prospettive*, in *Corr. Giur.*, 1989, 8; F. P. TRAIACI, *Le immissioni fra tutela proprietaria e tutela della persona*, in *Quaderni della Rass. di Dir. Civ.*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La proprietà come rapporto. A proposito dell'interpretazione dell'art. 844 c.c.*, in *Rass. Dir. Civ.*, n. 2, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998; M. R. MAUGERI, *Le immissioni*, CEDAM, 1999; E. BOERI, *Il divieto di immissioni e la tutela della salute nella recente evoluzione giurisprudenziale*, in *NGCC*, 2001, 4; M. MACCARONE, *Le immissioni, tutela reale e tutela della persona*, Giuffrè, 2002; A. ARZELA, *Le immissioni*, in *Tratt. Gambero - Morello*, I, Giuffrè, 2008; M. A. MAZZOLA, *Immissioni e risarcimento del danno*, UTET Giuridica, 2009; G. CAMPOLONGO, *Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie: il limite della normale tollerabilità, la consulenza tecnico-legale*, Maggioli Editore, 2010; V. DE GIOIA, G. SPIRITO, *Le immissioni: acustiche, gas, elettromagnetiche, condominiali: come tutelarsi sul piano civile, penale, amministrativo*, UTET Scienze Tecniche, 2011; V. TUFARIELLO, *Il danno da immissioni*, UTET Giuridica, 2012; A.G. DIANA, *Le immissioni, tipologie, azioni e tutela*, Giuffrè, 2013.

² In tal senso Cass. 5 maggio 1958, n. 1465 in *Il massimario del Foro It.*, 1958, vol. XXVII, 22, p. 229.

La congiunzione *anche* sta a significare che la condizione dei luoghi deve essere considerata insieme (anche) a qualcos'altro che è più importante.

Cosa sia questo qualcos'altro, è già stato detto dalla norma: è la convivenza pacifica e solidale tra cittadini.

d) Il secondo comma. "Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

La parte più importante è costituita proprio dal secondo comma.

Da esso si apprende infatti che il destinatario della norma non è affatto il cittadino bensì il giudice.

Si tratta di una particolarità che non trova riscontro negli altri articoli del codice civile.

Questa particolarità è significativa perché il giudice è chiamato espressamente dal legislatore ad un'opera di contemperamento di interessi e di conciliazione.

e) "esigenze della produzione con le ragioni della proprietà".

Esigenze. Non deve trattarsi quindi di mera comodità, occorre una necessità verificabile.

Produzione. Comprende anche le fasi collegate della movimentazione, della conservazione e della commercializzazione.

Ma è compresa anche la produzione culturale, si pensi alle immissioni acustiche prodotte da uno studente di pianoforte, di percussioni o di chitarra.

Dalla lettura analitica dell'art. 844 si possono quindi trarre le seguenti conclusioni.

I. Non si tratta di una norma-precetto. Non viene infatti indicato chiaramente un comportamento doveroso, che, se violato, porta ad una sanzione.

È invece una norma di scopo che indica al giudice un fine da raggiungere.

Lo scopo è la convivenza pacifica e solidale dei cittadini sul territorio.

II. Per raggiungere questo scopo la norma fissa per il giudice tre direttive: la normale tollerabilità, strutturata sulla solidarietà e, in subordine, lo stato dei luoghi; le esigenze della produzione; le ragioni della proprietà.

In via facoltativa si aggiunge una quarta direttiva: il preuso.

III. Non vi è nella norma nessun rinvio ad altre norme o fonti di legge. Se in questo caso il legislatore non l'ha fatto ciò significa che il giudice non è vincolato da altre fonti normative, ma solo ai principi indicati espressamente nello stesso art. 844 c.c.

IV. Si deve quindi concludere che il legislatore ha attribuito al giudice la competenza di creare il precetto caso per caso, sulla base delle direttive contenute all'interno dello stesso art. 844 c.c.

Il giudice non dichiara la legge ma, in questa circostanza, crea il precetto del caso concreto.

Proprio in questo risiede l'anomalia dell'art. 844 c.c.

Il legislatore è ricorso ad una normazione per principi, e non a quella normale per precetti, attraverso una norma a struttura aperta.

V. Il cittadino, in materia di immissioni, deve pertanto semplicemente obbedire all'ordine del giudice, stabilito sulla base di principi guida elastici, in grado di resistere all'evoluzione tecnologica e ad i mutamenti dello stile e delle abitudini di vita.

Ecco perché la tollerabilità non è mai quantificabile *a priori*, e mai stabile nel tempo.

Nello stesso tempo, proprio a causa dell'elasticità della norma, il cittadino non è in grado di sapere *a priori* se il suo comportamento fastidioso sia o meno illecito ex art. 844 c.c.

Sarà il giudice del caso concreto a stabilirlo *a posteriori*.

Il giudice dovrà utilizzare poi i principi di rango Costituzionale che interessano la materia: quello dell'integrità psico-fisica della persona (art. 32 Cost.); quello dell'utilità sociale dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.); quello della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.).

Tali principi serviranno a ridefinire e ad adeguare i parametri legali rispettivamente delle "esigenze della produzione" e delle "ragioni della proprietà".

La struttura dell'azione.

1) Natura: sia reale, a tutela della proprietà, che personale, a tutela della salute e dei diritti primari dei cittadini.

2) Oggetto di tutela: il fondo fruito dalla parte offesa.

3) Le immissioni devono essere generate nel fondo vicino: da un'area privata o pubblica, non necessariamente contigua, ma prossima al fondo ricevente.

4) Beni giuridici protetti: integrità psico-fisica e proprietà.

5) Legittimazione attiva: tutti coloro che di fatto fruiscono del bene per la loro esigenza di vita.

6) Legittimazione passiva: sia il proprietario, che il soggetto che provochi le immissioni.

7) *Causa petendi* dell'azione: la lesione ad uno dei beni oggetto di tutela.

8) *Petiturum*: duplice, a) in relazione alla natura reale, negatoria dell'azione: richiesta di far cessare le

immissioni attraverso la soppressione della fonte di immissione, oppure mediante l'adozione di misure di prevenzione adeguate. b) In relazione alla natura obbligatoria, mediante l'attribuzione di una somma di denaro, destinata a compensare il soggetto passivo del pregiudizio subito (minor valore dell'immobile, spese mediche necessarie a fronteggiare lo stress, spese di soggiorno fuori casa).

2.2. Rapporto tra immissioni rumorose e inquinamento acustico

L'immissione rumorosa è l'oggettiva percezione dei suoni in un luogo. L'inquinamento acustico è il deterioramento dell'ecosistema causato da suoni. Le immissioni rumorose riguardano la sfera del privato e sono regolate dall'art. 844 c.c.

L'inquinamento rumoroso riguarda la sfera pubblica e regola i comportamenti dei cittadini, sia come singoli che come imprese, nei confronti della collettività.

È regolato dalla normativa tecnica di cui alla legge quadro 447/1995, al DPCM 1.3.1991, al DPCM 14.11.1997 ecc.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere l'autonomia delle due discipline³.

Tuttavia gli ambiti di tutela, parzialmente si sovrappongono, difatti le parti litiganti sono anche cittadini e quindi, in quanto tali, hanno diritto ad usufruire anche della tutela apprestata dalla normativa anti inquinamento acustico.

Quindi se i parametri posti dalla legislazione anti inquinamento sono violati, le immissioni saranno sicuramente illecite, altrimenti esse dovranno essere valutate dal giudice, con i parametri di cui all'art. 844 c.c., alla luce dei principi Costituzionali sopra ricordati⁴.

È poi intervenuta una norma per certi versi ambigua: l'art. 6 ter della legge 27.02.2009 n. 13, che recita: "Normale tollerabilità delle immissioni acustiche. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito con tale norma il legislatore avrebbe inteso codificare le norme pubblicistiche sull'inquinamento acustico.

Questa interpretazione è stata però abbandonata ed ora è consolidato un diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per valutare la intollerabilità delle fonti rumorose, per le quali non vi è una disciplina specifica (la maggior parte), si continua ad applicare solo i criteri di cui all'art. 844 c.c.⁵.

Invece, per alcune specifiche fonti di rumore (infrastrutture trasporti, impianti a ciclo produttivo continuo, autodromi, discoteche per rumori prodotti all'interno, impianti tecnologici a servizio degli edifici) vigono anche le norme pubblicistiche speciali⁶.

È intervenuta poi l'ordinanza n. 103/2011 Corte Cost., in relazione all'art. 6 ter L. 13/2009 sospettato di illegittimità costituzionale dal Tribunale di Sondrio.

La Corte, pur dichiarando inammissibile la questione, ha osservato che la locuzione "sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento..." è assai generica, ed è da dimostrare che essa abbia influenza sui criteri civilistici di accertamento della normale tollerabilità.

Ha poi ribadito il principio affermato dal diritto vivente secondo il quale la normativa civilistica di cui all'art. 844 c.c. e quella pubblicistica differiscono per oggetto, finalità e sfera di applicazione⁷.

Una recentissima sentenza della Suprema Corte da ultimo ha ribadito "il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema, appunto, di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità di rumori, da leggi speciali o regolamenti che perseguono finalità di carattere pubblico, operano nei rapporti fra privati e le P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c. e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra privati proprietari dei fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente accertamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse".

³ Cass. Sez. II, 29 aprile 2002, n. 6223 in *Arch. Civ.*, 2003, 225; Cass. Sez. VI-2, 01 febbraio 2011, ordinanza n. 2319 in *Giustizia Civ. Mass.* 2011, 2, 160; Cass. Sez. II, 03 agosto 2001, n. 10735 in *Giustizia Civ. Mass.* 2011, 1544; Cass. Sez. II, 18 aprile 2001, n. 5697 in *Giustizia Civ. Mass.* 2001, 817-818; Cass. Sez. II, 17 gennaio 2011, n. 939, in *Giustizia Civ. Mass.* 2011, 1, 70.

⁴ Cass. Sez. II, 31 ottobre 2014, n. 23283 in *Rivista Giuridica dell'Edilizia* 2015, 1, 1, 30.

⁵ Al riguardo vedi S. DURELLI, *La tutela del rumore: la via amministrativa (Legge 447/1995) e la via civilistica (art. 844 c.c.)*, in www.acustica.it/documenti/2010-Durelli_req-ac.pdf

⁶ In tal senso si vedano Cass. Sez. II, 17 gennaio 2011, n. 939, in *Giustizia Civ. Mass.* 2011, 1, 70; Cass. Sez. II, 23 maggio 2013, n. 12828, in *Giustizia Civile online* 2011.

⁷ Così in motivazione Cass. Sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1606, in *Giustizia Civ. Mass.* 2017.

Sulla base di tale principio la Cassazione ha quindi considerato prive di rilevanza le disposizioni ministeriali sulle modalità di rilevamento dei rumori cosiddetti "a tempo parziale", valutando comunque illecite le immissioni sulla base di un giudizio di tollerabilità formulato ai sensi dell'art. 844 c.c., che tenga presente parametri quali la vicinanza dei luoghi ed i possibili, potenziali effetti dannosi per la salute delle persone o comunque lesivi del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, in quanto diritti costituzionalmente garantiti e la cui tutela è rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo.

È quindi confermato il principio secondo il quale, nonostante l'art. 6 ter L. 13/2009, la normativa pubblicistica continua ad applicarsi soltanto nel rapporto tra la P.A. ed i soggetti che svolgono attività produttive e commerciali, mentre il disposto di cui l'art. 844 c.c. continua a regolare i rapporti interprivatistici.

2.3. Funzione e corretto utilizzo della C.T.U. nelle cause di responsabilità per immissioni intollerabili

Il rumore non è un dato statico e già acquisito a mezzo di altre prove.

Anzi è fortemente variabile ed è acquisito dal C.T.U. nel momento stesso in cui lo rileva, attraverso un'attività di tipo 'perspiciente'.

Vi sono quindi sempre forti contrasti tra i C.T.P., e fra essi ed il C.T.U., per cercare di neutralizzare tutti i dati eventualmente acquisiti 'a sorpresa' dal C.T.U., e quindi senza il rispetto del principio del contraddittorio.

Inoltre anche i metodi di rilevazione sono spesso criticati, magari soltanto a posteriori.

Rendendo così indispensabile una rinnovazione delle operazioni peritali, con conseguente aumento di costi e tempi.

Occorre quindi riflettere su un uso spesso improprio e distorto della CTU, specialmente nella materia che ci occupa.

Il giudice sostanzialmente delega ad un terzo, il consulente tecnico d'ufficio, la decisione della causa.

Il CTU si trova così gravato da aspettative e richieste superiori alle sue possibilità, e alle sue prerogative. È un compito che non può assolvere, da un lato perché deve rispettare il contraddittorio e non può fare rilevazioni a sorpresa (pena la nullità della CTU)⁸.

D'altro lato non può effettuare valutazioni giuridiche, che sono riservate per legge unicamente al giudice (pena ancora la nullità e inutilizzabilità della CTU).

Quindi non solo è impossibile ma è anche illegittimo delegare al CTU di stabilire se una determinata immissione è tollerabile o meno.

Il CTU potrà unicamente riferire dati e fatti che ha potuto percepire e misurare direttamente, ma mai potrà compiere valutazioni giuridiche.

La competenza a stabilire se si tratti di immissioni lecite o illecite, tollerabili o intollerabili, appartiene solo al giudice.

Uno strumento astrattamente idoneo e anche utilizzato nella pratica processuale è quello di cui all'art. 696 bis c.p.c. ovvero la consulenza tecnica preventiva acquisita prima del processo, che presenta finalità sia deflattive che conciliative⁹.

Senonché il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. aveva già incontrato una serie di difficoltà operative, a causa, anche, della sua carente formulazione.

Difatti:

⁸ In questa ottica, sulla consulenza tecnica d'ufficio si veda M. ROSSETTI, *Il C.T.U. ("l'occhiale del giudice")*, Giuffrè, 2012³; M. GIORGETTI, *La consulenza tecnica d'ufficio*, in *Le Corti Fiorentine*, 2016, 2, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 3 e ss.; A. DONDI, *Conoscenze esperte nel processo civile. Un sintetico (ma forse utile) raffronto con l'ordinamento statunitense*, in *ivi*, p. 15; V. ANSANELLI, *La nullità della consulenza d'ufficio*, in *ivi*, p. 24 e in *Istruzione probatoria*, M. TARUFFO (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Zanichelli, 2014, p. 9 e ss.

⁹ In *Dottrina* vedi G. N. NARDO, *La nuova funzione conciliativa dell'accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005*, in *www.judicium.it*; A. A. ROMANO, *Il nuovo art. 696-bis cpc tra mediazione e anticipazione della prova*, in *Corriere giur.*, 2006, p. 405 e ss.; A. TEDOLDI, *La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc*, in *Riv. Dir. Proc.* 2010, p. 805 e ss.

a) la norma non prevede rinvii al meccanismo delle osservazioni dei C.T.P. e della risposta del C.T.U. di cui all'art. 195 c.p.c. Anzi, a ben vedere, la norma non prevede nemmeno la nomina dei C.T.P., né la possibilità di chiedere chiarimenti, dopo il deposito della relazione.

b) la norma non prevede che nel ricorso sia contenuta una completa allegazione dei fatti costitutivi della domanda, potendo comportare, in tal modo, la violazione del diritto di difesa del convenuto.

c) il consulente d'ufficio non può accertare se sussista il nesso giuridico di causalità tra condotta e danno, trattandosi di giudizio giuridico su cui deve pronunciarsi il giudice.

La giurisprudenza di merito è molto variegata, stante l'incertezza sulla natura e sui limiti dell'istituto.

In particolare è discusso se il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. sia ammissibile quando è in contestazione non solo il *quantum* ma anche l'*an debeatur*, e se sia ammissibile nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto questioni complesse.

In generale, si può dire che almeno fino ad ora, la giurisprudenza di merito sia restrittiva ed ammetta il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in materia di immissioni solo quando si discuta della quantificazione del danno, ma non sia contestato l'*an*¹⁰.

2.4. Proposta di alcuni correttivi alla prassi in tema di prova delle immissioni

A) È necessario allora da parte del giudice procedere preliminarmente non solo alla fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, ma anche allo sfogo delle prove e solo all'esito delle prove stesse disporre, eventualmente, la C.T.U.

Se è vero che, in materia, è il giudice a dover porre la norma in concreto, allora dovrà essere lo stesso giudice a fissare, sempre in concreto, il limite della tollerabilità, senza mutuarlo dalla sola normativa tecnica anti-inquinamento, che persegue, come abbiamo visto, finalità diverse.

B) Si potrebbe poi utilizzare maggiormente l'art. 118 c.p.c. ovvero sia l'ispezione giudiziale dei luoghi durante le ore di immissione dei rumori, magari con contestuale ascolto di testimoni.

C) Valorizzare la prova per testi.

A quest'ultimo riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova testimoniale è ammissibile quando la stessa ha ad oggetto fatti caduti sotto la percezione sensoriale dei deponenti.

Detta prova non può quindi ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testimoni).

Ciò si verifica in particolare nella ipotesi in cui, trattandosi di immissioni rumorose discontinue e volontarie, le stesse non potrebbero essere riproducibili e verificabili su un piano sperimentale¹¹.

In una sentenza recente la Cassazione¹² ha evidenziato che nulla vieta che l'entità delle emissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità, possa essere oggetto di prova testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare l'attendibilità e la congruità delle dichiarazioni rese, rispetto al *thema probandum*.

In una pronuncia più risalente, la Suprema Corte aveva precisato che "la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti personali deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in un'interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non si possono scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidati al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni sensoriali"¹³.

Sarebbe utile, ai fini del decidere, che il testimone sapesse descrivere gli effetti che il rumore produce: ad esempio se obbligava ad aumentare il volume della voce per capirsi, se era martellante o continuo o ad impulsi, se era associato a vibrazioni, fornendo così al giudice elementi utili per valutare la "intollerabilità" nel caso di specie.

La giurisprudenza di merito, si è allineata all'orientamento sopra riferito della Corte di Cassazione¹⁴.

¹⁰ In tal senso vedi Trib. Firenze, ordinanza 3.03.2015; Trib. Bologna, ordinanza 7.04.2014; Trib. Parma, ordinanza 22.09.2014; Trib. Bologna, ordinanza 5.09.2013; Trib. Milano, ordinanza 17.04.2006. *Contra* Trib. Mantova, ordinanza 26.03.2010; Trib. Arezzo, ordinanza 4.7.2011; Trib. Mondovì, ordinanza 21.11.2008.

¹¹ Cass. Sez. II, 31 gennaio 2006, n. 2166, in *Giustizia Civ. Mass.* 2006, I.

¹² Cass. Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2864, in *Ragusan* 2016, 385-286, 114.

¹³ Cass. Sez. lav., 27 marzo 1990, n. 2435, in *Giustizia Civ. Mass.* 1990, fasc. 3.

¹⁴ Corte d'Appello di Firenze sentenze n. 64/2012, n. 1546/2013 e n. 551/2015.

D) Valorizzare la prova fornita tramite presunzioni e quindi attraverso indizi gravi, precisi e concordanti¹⁵. In particolare le rilevazioni effettuate a sorpresa e senza contraddittorio dalla ARPAT, se non possono considerarsi vere e proprie prove, hanno il valore di presunzioni.

E) Prova documentale atipica.

Si possono annoverare tra queste le registrazioni audio o video-audio, da integrarsi e confermarsi attraverso prove testimoniali. O ancora le rilevazioni fonometriche dirette fatte eseguire da un tecnico di fiducia di una delle parti, confermate da prova per testi.

¹⁵ Cass. Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26899 in *Giustizia Civ. Mass.* 2014; Trib. Firenze, Dott.ssa Zanda, n. 848/2016 inedita; Trib. Firenze Dott. Minniti, n. 3793/2011, inedita.